

REGOLAMENTO GENERALE (in vigore)

2. Sospensione ed espulsione

a) I Soci ~~soggetti a provvedimenti giudiziari (ad eccezione dell'avviso di garanzia), sottoposti ad indagini o imputati di un delitto per reati~~ non colposo possono essere sospesi, ~~dal Consiglio Direttivo~~ in via cautelativa, sino alla ~~completa~~ ~~chiarimento della loro posizione,~~ ~~definizione della vicenda giudiziaria,~~ sentito il Collegio dei Probiviri.

b) I Soci ~~soggetti a Sentenza penale di condanna definitiva per reati condannati per delitti~~ non colposi ~~con sentenza divenuta irrevocabile,~~ vengono dichiarati decaduti ~~dall'appartenenza al~~ ~~dalla qualifica di Socio del Club~~ con deliberazione dei Probiviri. **Potranno, tuttavia, presentare istanza di riammissione al Club previa allegazione del provvedimento di concessione della riabilitazione dalla detta condanna, emesso dal Tribunale di Sorveglianza competente. Sull'istanza si pronuncerà il Consiglio Direttivo.**

~~3. Riammissione~~

~~1. Il Socio dimesso in caso di richiesta di riammissione può essere riammesso tra i Soci del Club con deliberazione del Consiglio Direttivo e l'anzianità decorrerà dal giorno della delibera.~~

Art. X Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria del ~~14 maggio 2006~~ entra immediatamente in vigore.